

(N. 2212)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GERBEZ, BOGGIO, CASTIGLIONE, FONTANARI, FOSSON, LOI, MITTERDORFER, PASQUINO, PIERALLI, ULIANICH e BATTELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1987

Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione Teatro stabile sloveno « Slovensko stalno gledališče » con sede a Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1907 a questa parte l'Associazione Teatro stabile sloveno del Friuli-Venezia Giulia « Slovensko stalno gledališče » è una delle istituzioni di primaria importanza per tutta la comunità nazionale slovena che vive sul confine orientale del nostro Paese.

Dalla sua fondazione in poi tale istituzione ha dato un grande contributo allo sviluppo culturale della popolazione di lingua slovena, nè è valsa a farla tacere la forte repressione esercitata durante venticinque anni dal regime fascista.

L'Associazione ha contribuito pure, nel corso della sua esistenza, a far conoscere le opere della sua esistenza a far conoscere le opere di autori stranieri, come pure quelle degli autori italiani agli sloveni in Italia, alle popolazioni della Repubblica socialista di Slovenia e delle altre Repubbliche jugoslave, nonchè alla popolazione slovena della Carinzia (Austria).

Importante è altresì la funzione che il Teatro svolge tra la popolazione scolastica slo-

vena e le giovani generazioni in genere. In tal modo questo teatro, si può ben dire, ha dato sinora un contributo di alto valore artistico allo sviluppo culturale complessivo.

Attualmente il Teatro stabile sloveno — « Slovensko stalno gledališče » — si trova in una gravissima situazione dal punto di vista finanziario. Dispone, infatti, per la sua vastissima attività ed il suo ricco repertorio, di ben pochi mezzi. I suoi introiti derivano dagli scarsi contributi stanziati dalle pubbliche amministrazioni locali e dagli incassi delle rappresentazioni, che non sono certo comparabili a quelli degli altri teatri di prosa italiani, poichè la possibilità di presentazione delle opere in repertorio sono decisamente inferiori quando si tratta di teatri delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, per evidenti ragioni demografiche.

Per questa ragione, il Teatro è stato costretto in data 1° febbraio 1987 a sospendere le attività. Si prospetta, inoltre, la chiusura della Casa della cultura slovena-« Kulturni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dom », a causa delle recenti disposizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818, che prevede l'adeguamento delle strutture dei locali pubblici alle norme di sicurezza.

Per far fronte alle esigenze più impellenti e non oltre rimandabili, in attesa della soluzione definitiva del problema del Teatro sloveno nel contesto della legge di tutela della minoranza slovena in Italia, si propone quindi lo stanziamento di un importo statale di lire 5.524 milioni per il funzionamento ordinario del Teatro sloveno durante le stagioni teatrali 1986-87, 1987-88 e 1988-89, nonché per la necessaria ristrutturazione, prevista dalla legge, dell'edificio in cui il Teatro svolge la sua attività.

Per la copertura degli importi, si propone il ricorso al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986, che alla voce « Provvidenze per la minoranza slovena » prevedeva lire 10 miliardi di stanziamento.

I proponenti si rivolgono ai colleghi con l'invito a sostenere la presente richiesta, ampiamente espressa dalla minoranza slovena in Italia, che si vede improvvisamente privata di una delle sue più importanti ed amate istituzioni. Non vi è dubbio che soltanto con la legge di tutela globale potrà essere regolato definitivamente il suo futuro funzionamento. Con l'approvazione del presente disegno di legge si potranno risolvere solo i problemi più immediati, in attesa che la legge di tutela complessiva, in discussione al Senato, sia accolta e, poi, attuata. Ma questa normativa è molto importante e necessaria al fine di impedire la prolungata sospensione di un'attività fortemente sentita.

Il presente provvedimento corrisponde altresì ai principi costituzionali, cui, del resto, la minoranza slovena si richiama compatteamente, ed allo spirito degli accordi internazionali che il nostro Paese ha stipulato, non ultimo quello di Osimo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione repubblicana, riguardanti l'uguaglianza dei cittadini e la tutela delle minoranze nazionali e linguistiche, lo Stato considera l'Associazione Teatro stabile sloveno « Slovensko stalno gledališče » di Trieste istituzione di primaria importanza per la salvaguardia e l'affermazione della minoranza nazionale slovena in Italia, nonché per la valorizzazione delle sue tradizioni e del suo patrimonio culturale, storico e linguistico, ed attribuisce alla stessa un ruolo di preminente rilievo negli sforzi comuni per lo sviluppo culturale generale.

Art. 2.

1. Per garantire all'Associazione, di cui all'articolo 1, la possibilità del pieno svolgimento delle sue attività e delle sue funzioni, lo Stato eroga un contributo finanziario annuale.

Art. 3.

1. Ferme restando le norme previste dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, fino al 31 maggio 1989, il contributo annuale è stabilito in lire 915.000.000 per la stagione teatrale 1986-87, in lire 1.095.000.000 per la stagione 1987-88 e in lire 1.245.000.000 per la stagione 1988-89.

2. È stabilito altresì un importo di lire 769.000.000 per i debiti pregressi.

3. È concesso, inoltre, un contributo di lire 1.500.000.000 per i lavori di adeguamento della struttura della Casa della cultura slovena « Kulturni dom », sede dell'Associazione di cui all'articolo 1 della presente legge e sita a Trieste in Via Petronio n. 4, alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

1. All'onere, derivante dalla normativa prevista all'articolo 3 della presente legge ed ammontante nel complesso a lire 5.524.000.000, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per la minoranza slovena ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.